

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2055

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI

(TESINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale

Presentato il 19 dicembre 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con l'unito provvedimento viene stabilito al comma 1 dell'articolo 1 che lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale relativi agli anni 1987-1991 mediante una contribuzione straordinaria di lire 400 miliardi. Nello stesso comma si dispone altresì che gli enti locali e le regioni sono autorizzati a contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza per la copertura dei disavanzi di esercizio afferenti all'anno 1991.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'attribuzione del contributo in favore delle regioni a statuto ordinario, mediante decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto assegnato in sede di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, al netto di una quota di 20 miliardi di lire destinati alla parziale copertura dei disavanzi 1991

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

delle aziende di trasporto in regime di gestione commissariale e in regime di concessione di competenza statale, esercenti servizi ferroviari ed automobilistici sostitutivi e integrativi.

Con il comma 3 si provvede a chiarire che la somma di 20 miliardi destinata a parziale copertura dei disavanzi 1991 delle aziende di trasporto in regime di gestione governativa e di concessione di competenza statale, è ripartita con decreto del Ministro dei trasporti in misura proporzionale ai disavanzi di esercizio risultati a tutto il 1991.

Con il comma 4 dell'articolo 1 si consente alle regioni e agli enti locali di ricorrere ad anticipazioni straordinarie di tesoreria, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, per i mutui già autorizzati con precedenti norme e da autorizzare con il provvedimento in esame.

Il comma 5 contiene le disposizioni per far fronte agli oneri derivanti dal contributo di cui al comma 1.

L'articolo 2 dispone in ordine all'immediata entrata in vigore del provvedimento.

* * *

Nel disegno di legge di conversione si è ritenuto di disporre la sanatoria degli effetti prodottisi sulla base dei decreti-legge n. 296 del 1992, n. 345 del 1992 (limitatamente all'articolo 9), e n. 412 del 1992, decaduti per mancata conversione da parte del Parlamento, e non anche dei decreti-legge di analogo contenuto 30 gennaio 1992, n. 42, e 26 marzo 1992, n. 242, in quanto gli stessi non hanno prodotto effetti, considerato che non è stato emanato il decreto del Ministro del tesoro che doveva stabilire le procedure ed i criteri di attribuzione del contributo statale.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

L'onere derivante dalla disposizione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 è costituito da una contribuzione straordinaria di 400 miliardi di lire da erogare in favore delle regioni a statuto ordinario per i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale e relativi al quinquennio 1987-1991.

La copertura finanziaria trova riscontro nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento previsto nella Tabella A della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992), « Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui) ».

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 maggio 1992, n. 296, 21 luglio 1992, n. 345, limitatamente all'articolo 9, e 19 ottobre 1992, n. 412.

Decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 19 dicembre 1992.

**Contributo straordinario per la parziale copertura
dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato il grave stato di tensione esistente tra gli operatori del trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, con possibili riflessi anche sull'ordine pubblico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la concessione di un contributo straordinario, finalizzato alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio del trasporto pubblico locale, relativi agli anni 1987-1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con un contributo straordinario di lire 400 miliardi. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro per la copertura dei disavanzi di esercizio di trasporto locale relativi all'anno 1991; l'onere d'ammortamento dei mutui è a carico dei bilanci degli enti locali e delle regioni. Ai fini dell'assunzione dei predetti mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 2-bis, comma 2, del decreto-legge 31

ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

2. Il contributo di cui al comma 1, al netto dell'importo utilizzato per il rimborso di una quota parte di lire 20 miliardi destinati alla parziale copertura dei disavanzi 1991 delle aziende di trasporto in regime di gestione governativa e in regime di concessione di competenza statale, esercenti servizi ferroviari ed automobilistici sostitutivi e integrativi, è attribuito, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alle regioni a statuto ordinario sulla base di quanto assegnato in sede di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, alle singole regioni relativamente agli anni 1987-1991.

3. Il contributo di lire 20 miliardi di cui al comma 2 è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti in misura proporzionale ai disavanzi di esercizio risultanti sino a tutto il predetto anno 1991.

4. Le regioni e gli enti locali possono ricorrere, anche in eccedenza ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per le anticipazioni di tesoreria, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo i rispettivi ordinamenti. Il costo delle anticipazioni, compreso quello derivante dalle anticipazioni concesse in applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, è assunto a carico dei bilanci delle regioni e degli enti locali; le anticipazioni, comprese quelle di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 345 del 1992, sono estinte con i mutui che gli enti predetti sono autorizzati ad assumere a copertura dei disavanzi.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui) ».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TESINI, *Ministro dei trasporti*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.